

(N. 1871)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (*Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia*) della Camera dei deputati nella seduta del 1<sup>o</sup> febbraio 1957 (V. Stampato n. 2436)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
(SEGANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia  
(MORO)

e col Ministro del Tesoro  
(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 7 FEBBRAIO 1957

Soppressione dei Comitati giurisdizionali territoriali e del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

I Comitati giurisdizionali territoriali e il Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni, istituiti ai sensi degli articoli 77 e 78 del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, e successive modificazioni, sono soppressi.

### Art. 2.

La cognizione delle controversie di cui all'articolo 1 è devoluta al giudice ordinario per quanto attiene alla liquidazione delle indennità e al Consiglio di Stato per quanto riguarda la legittimità del provvedimento di requisizione.

da la legittimità del provvedimento di requisizione.

### Art. 3.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comitati debbono tuttavia provvedere alla restituzione degli atti, mediante raccomandata, agli interessati con esplicita indicazione delle nuove norme in vigore. Dalla data di ricezione predetta decorrono i termini di cui al successivo articolo 4.

### Art. 4.

I procedimenti pendenti sono riassunti, a cura di parte, avanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 2, nel termine di sei mesi

**LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

dalla comunicazione prevista dall'articolo 1, a pena di decadenza. Per i procedimenti pendenti in secondo grado davanti al Comitato giurisdizionale centrale, dei quali deve conoscere il giudice ordinario ai sensi dell'articolo 2, la riassunzione è fatta davanti all'Autorità giudiziaria che sarebbe stata competente in grado di appello se la decisione fosse stata pronunciata dal giudice ordinario.

La riassunzione è fatta secondo le norme che regolano l'atto introduttivo innanzi al giudice adito.

**Art. 5.**

Contro le decisioni dei Comitati giurisdizionali territoriali, tuttora soggette ad impugnazione, può essere proposto appello, per le questioni attinenti alla liquidazione delle indennità, davanti all'Autorità giudiziaria indicata

nell'articolo 4, e può essere proposto ricorso al Consiglio di Stato per le questioni attinenti alla legittimità del provvedimento di requisizione.

Il termine per proporre tali impugnazioni è di trenta giorni avanti l'Autorità giudiziaria ordinaria e di sessanta giorni per giudizi avanti il Consiglio di Stato. Per le decisioni già notificate il termine anzidetto decorre dalla data di ricevimento della lettera con la quale i Comitati avviseranno gli interessati che gli eventuali ricorsi dovranno essere presentati all'Autorità giurisdizionale indicata all'articolo 2 della presente legge.

Per gli altri giudizi innanzi all'Autorità giudiziaria si applicano i termini del Codice di procedura civile.

Per il regime fiscale si osservano le disposizioni dell'articolo 87 del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741.